



autostrada del Brennero

SERVIZIO TRIENNALE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

LOTTO 1: BRENNERO - CHIUSA

3

SCHEMA DI CONTRATTO

DIREZIONE TECNICA GENERALE
SERVIZIO MOBILITA'

TRENTO, giugno 2024

IL DIRETTORE TECNICO
GENERALE

(ing. C. Costa)

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO

(ing. G. Andreani)

INDICE

| | | |
|---------|---|----|
| ART. 1 | NORME APPLICABILI | 4 |
| ART. 2 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| ART. 3 | OGGETTO DELL'APPALTO..... | 4 |
| ART. 4 | DURATA DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 5 | CORRISPETTIVO DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 6 | MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO | 5 |
| ART. 7 | PREZZI DI ELENCO | 6 |
| ART. 8 | REVISIONE PREZZI..... | 6 |
| ART. 9 | TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALITÀ PER RITARDI..... | 7 |
| ART. 10 | PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI | 8 |
| ART. 11 | AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..... | 9 |
| ART. 12 | SOSPENSIONE E RIPRESA DEGLI INTERVENTI | 10 |
| ART. 13 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ' | 11 |
| ART. 14 | STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO... | 11 |
| ART. 15 | MODIFICHE AL CONTRATTO ED EVENTUALI NUOVI PREZZI..... | 12 |
| ART. 16 | RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE..... | 13 |
| ART. 17 | DOCUMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 14 |
| ART. 18 | ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE..... | 15 |
| ART. 19 | PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO | 19 |
| ART. 20 | SUBAPPALTI E COTTIMI..... | 20 |
| ART. 21 | OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA. | 23 |
| ART. 22 | CONTESTAZIONI E RISERVE | 26 |
| ART. 23 | RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI.. | 26 |
| ART. 24 | GESTIONE DEI SINISTRI..... | 27 |
| ART. 25 | DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE | 27 |
| ART. 26 | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE..... | 28 |
| ART. 27 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 28 |
| ART. 28 | RECESSO DAL CONTRATTO | 29 |
| ART. 29 | CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE | 29 |
| ART. 30 | VERIFICA DELLA CONFORMITÀ' DELLE PRESTAZIONI | 30 |
| ART. 31 | SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE | 30 |
| ART. 32 | INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 | 30 |
| ART. 33 | TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 31 |
| ART. 34 | RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 | 31 |
| ART. 35 | DOMICILIO LEGALE | 32 |
| ART. 36 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 32 |
| ART. 37 | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO | 32 |
| ART. 38 | FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE | 33 |
| ART. 39 | SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI | 33 |

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio che ha per oggetto l'ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'autostrada Brennero-Modena - LOTTO 1 - corrispondente al tratto compreso tra le progressive chilometriche 00+000 – 52+700.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. 7 del 19 aprile 2024, ha approvato il progetto relativo al servizio triennale di ordinaria manutenzione delle opere in verde;
- Autostrada del Brennero S.p.A. ha individuato il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del medesimo decreto;
- l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovranno eseguirsi le prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della qualità e dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'Appaltatore dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ..., è risultato aggiudicatario del servizio di che trattasi,, con sede in

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra, nato/a a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10, Codice Fiscale n. 00210880225 (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e, nato/a a, il, nella sua qualità di dell'operatore economico, con sede in, via n., Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e relativi allegati;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;
- **Capitolato:** il capitolato speciale;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- **DEC:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile Unico del Progetto.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'autostrada Brennero-Modena - LOTTO 1 - corrispondente al tratto compreso tra le progressive chilometriche 00+000 – 52+700.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti progettuali e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell'Appaltatore dal DEC.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto, riportato sul relativo verbale. La Società si riserva comunque la possibilità di rinnovare il servizio in oggetto per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale, comprensivo dei costi di sicurezza per euro (in lettere euro) e dei costi di manodopera per euro (in lettere euro), è di netti euro (in lettere euro).

Tale importo è calcolato il base all'offerta dell'Appaltatore per gli interventi programmati e per gli interventi in economia.

Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti in relazione a modifiche eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I prezzi e gli importi delle prestazioni dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche le valutazioni dell'Appaltatore non dovranno tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata all'Appaltatore dalla Società Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura, per stati di avanzamento trimestrali, secondo il seguente calendario:

- 30 aprile;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 31 dicembre.

I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Su tutte le fatture verrà effettuata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo della fattura stessa, ai sensi dell'articolo 11 del Codice.

Il conto finale delle prestazioni verrà redatto a seguito dell'ultimazione del servizio mediante relativo certificato.

Il certificato di verifica della conformità delle prestazioni sarà emesso entro 3 mesi dalla data del rispettivo certificato di ultimazione.

Entro 30 giorni dalla data dell'emissione del certificato di verifica di cui al periodo precedente verrà liquidata la trattenuta dello 0,50%, nell'importo che verrà definito nel certificato medesimo. In ogni caso, l'importo così trattenuto, dello 0,50%, verrà liquidato assieme alla rata di saldo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo rubricato "REVISIONE PREZZI", i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Troverà altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 del Codice.

Interventi in economia

Saranno richieste all'Appaltatore prestazioni in economia per interventi integrativi (es. nuove piantumazioni,..) e/o straordinari (ripristino di colture deperite, riparazione impianti irrigui, risanamento scarpate in seguito ad incidenti ecc.).

Da un punto di vista quantitativo (valore) gli interventi in economia non dovranno superare il 30% delle prestazioni programmate a base di gara, al netto del ribasso offerto.

Per motivi legati all'andamento climatico stagionale o per altra causa, le prestazioni di cui al precedente articolo, potranno essere richieste in numero o quantità inferiore o

superiore a quello esposto. Se richiesto in misura inferiore, con la conseguente disponibilità finanziaria, potranno essere richieste maggiori prestazioni in economia; inversamente, qualora fosse necessario eseguire maggiori interventi programmati.

ART. 7 PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidate le prestazioni appaltate a misura sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tali prezzi sono ritenuti dall'Appaltatore comprensivi e remunerativi di tutti gli oneri e adempimenti necessari e funzionali al corretto svolgimento delle prestazioni previste nel Contratto, nel Capitolato, nel presente schema di contratto e negli altri documenti progettuali, quali – a titolo indicativo e non esaustivo – i seguenti oneri:

- a) per il personale: compensi per il normale orario di lavoro settimanale e per qualsiasi altro intervento diurno, notturno, feriale e/o festivo che si rendesse necessario secondo le normative e gli obblighi specificati nel Capitolato, ivi compreso la manutenzione preventiva e programmata e correttiva, oneri di reperibilità per garantire con un congruo numero di persone qualificate tecnicamente la copertura del servizio di reperibilità al fine di svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro in qualunque punto dell'autostrada e sue pertinenze nei termini prescritti dal Capitolato, spese accessorie di ogni specie e ogni altro onere diretto e indiretto;
- b) per ottemperare alla normativa in materia di misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori, protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro;
- c) per la fornitura, la gestione, il mantenimento in efficienza, la guardiania e la rimozione della segnaletica di sicurezza ove prevista;
- d) per l'esecuzione del servizio in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte;
- e) per la fornitura e posa a piè d'opera, in qualsiasi punto anche se fuori dal tracciato autostradale, dei materiali per impianti nuovi, di uso e consumo, celle filtranti, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccezione;
- f) per il conferimento e lo smaltimento presso le competenti discariche e la relativa documentazione inerente la registrazione dei materiali prodotti dalle diverse lavorazioni o/e sostituzioni di parti d'impianto;
- g) per la stesura dei disegni contabili, libretti di misura, schemi idraulici ed elettrici, dichiarazioni di conformità con relativi allegati obbligatori, stesura e assistenze presso gli enti proposti per l'inoltro di tutte le richieste di valutazione dei progetti e le dichiarazioni di collaudo o previste dalla legge e in tutti quei casi in cui sia richiesto l'aggiornamento o l'istituzione di nuove pratiche nei confronti di regioni (come catasto e/o registro pubblico tipo CURIT, CIRCE, CRITER, APRIE, Banca dati dei gas fluorurati ecc.), comuni ed altri enti locali, INAIL (per funzioni già svolte da ISPESL), aziende sanitarie, enti ministeriali, e similari o Vigili del Fuoco.

Qualora non venissero rispettate le attività si procederà alla riduzione degli importi proporzionalmente alle quantità non eseguite, sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari.

ART. 8 REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale e per tutti gli anni successivi, si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. L'adeguamento è richiedibile una sola volta l'anno e opera nella misura dell'80% della variazione stessa.

Per le voci all'interno dell'Elenco Prezzi Unitari per le quali è evidenziato il riferimento di origine, la revisione sarà dunque effettuata considerando la variazione registrata dall'articolo corrispondente nel listino di origine, indicato puntualmente nella descrizione di ogni voce, applicando il ribasso offerto in sede di gara alla sola quota parte ribassabile.

Per le voci dei canoni e per le voci dell'Elenco Prezzi senza un riferimento di origine, verrà applicato l'adeguamento ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del Codice. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (indice FOI) senza tabacchi, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, rilevati nell'anno contrattuale precedente. In ogni caso, il nuovo prezzo così revisionato sarà soggetto al ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Le parti concordano altresì atto che non troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 9 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALITA' PER RITARDI

L'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione entro i tempi previsti all'articolo 1 del "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" e quanto dichiarato in fase di gara.

La contemporanea esecuzione di più prestazioni non giustifica l'Appaltatore per eventuali ritardi nell'esecuzione delle singole prestazioni.

Ritardi od omissioni da parte di sub-fornitori o sub-contraenti dell'Appaltatore non giustificano l'Appaltatore per eventuali ritardi nell'esecuzione delle singole prestazioni.

In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione saranno applicate le penali descritte in questo articolo, ferma restando la facoltà della Società di eseguire la prestazione medesima in proprio o con affidamento della stessa a terzi imputandone all'Appaltatore i maggiori costi nonché ogni altra forma di danno.

Interventi programmati

Per ogni **giorno** di ritardo nell'inizio o nella conclusione del singolo intervento programmato sarà applicata una penale pari a **1/30** del valore dello specifico intervento così come desunto dall'offerta, e comunque non superiore **all'1‰ (unpermille)** dell'ammontare netto contrattuale.

Per ritardo nell'inizio del singolo intervento programmato si intende il caso nel quale l'Appaltatore, senza giustificata autorizzazione, inizi l'intervento dopo la data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale) e lo completi per questo oltre la data prevista.

Per ritardo nella conclusione del singolo intervento programmato si intende il caso nel quale l'Appaltatore inizi l'intervento alla data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale), ma lo completi impiegando un tempo superiore a quanto previsto contrattualmente.

Interventi in economia

Per quanto riguarda i singoli interventi straordinari in economia che verranno ordinati dal Direttore di esecuzione del contratto, la descrizione delle prestazioni richieste e le relative tempistiche di esecuzione verranno, a seconda della priorità riscontrata, concordate con l'Appaltatore nel modo che il DEC riterrà più opportuno. Resta inteso che qualora vengano riscontrati da parte dell'Appaltatore casi di inadempienza e mancato rispetto delle tempistiche operative richieste, il DEC si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, mediante ordine scritto, la data entro la quale deve essere eseguito l'intervento e i tempi richiesti per la sua ultimazione.

l'Appaltatore è tenuto a garantire la necessaria disponibilità di personale e mezzi per il corretto espletamento di queste prestazioni.

Per ogni **giorno** di ritardo nell'inizio o nella conclusione del singolo intervento in economia sarà applicata una penale pari a **1/30** del valore dello specifico intervento così come desunto dall'offerta, e comunque non superiore **all'1‰ (unopermille)** dell'ammontare netto contrattuale.

Per ritardo nell'inizio del singolo intervento in economia si intende il caso nel quale l'Appaltatore, senza giustificata autorizzazione, inizi l'intervento dopo la data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale) e lo completi per questo oltre la data prevista.

Per ritardo nella conclusione del singolo intervento in economia si intende il caso nel quale l'Appaltatore inizi l'intervento alla data concordata con il Direttore dell'esecuzione (rapportino previsionale), ma lo completi impiegando un tempo superiore a quanto previsto contrattualmente.

Interventi urgenti entro le 12 ore

All'Appaltatore potranno essere richieste prestazioni urgenti di pronto intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di perdite su impianti di irrigazione, piante pericolanti, sgombero materiali, ...).

Per ogni **ora** di ritardo nell'inizio o nella conclusione di ogni singola prestazione urgente di pronto intervento, e riportati nell'"Ordinativo di Servizio e/o Fornitura" trasmesso all'Appaltatore tramite email (agli indirizzi forniti precedentemente dall'Appaltatore) sarà applicata una penale di **euro 200,00** (euro duecento/00).

Importo complessivo della penali.

Qualora, durante il periodo contrattuale, la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% (dieci%) dell'importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la risoluzione del contratto.

ART. 10 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare entro trenta giorni dalla consegna, il calendario annuale, con riportate le date previste per l'esecuzione delle prestazioni previste nel corso dell'anno; per i successivi anni, i relativi programmi dovranno essere consegnati prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

Questo crono programma dovrà essere consegnato al DEC che potrà apportarvi, se lo riterrà opportuno ed in relazione a dati in suo possesso, eventuali variazioni in funzione anche della presenza contemporanea di più cantieri e della necessità di concordare le lavorazioni con i lotti vicini al fine di rendere il più omogeneo possibile l'aspetto e la gestione del verde lungo l'intero asse autostradale.

Nell'esecuzione del programma interventi l' Appaltatore dovrà comunque attenersi scrupolosamente all'ordine di servizio per il calendario di chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione d'Esercizio della Società all'inizio di ogni anno.

Qualora un cantiere crei una turbativa al traffico tale da generare code, la Società potrà richiederne l'immediata rimozione; questo vale anche per situazioni di intenso traffico, ritenute dalla Società potenzialmente critiche, per le quali potrà essere richiesto all' Appaltatore, in qualunque momento, l'interruzione o sospensione del servizio.

La prestazione potrà inoltre essere frazionata ed eseguita in tempi diversi se il tratto di intervento risulta parzialmente inaccessibile a causa della presenza contemporanea di altri cantieri. senza che l' Appaltatore possa, dalle situazioni sopra esposte, trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nell'offerta di tali limitazioni temporali e spaziali nonché della necessità, qualora espressamente richiesto dalla Società, di operare in presenza di traffico ed in orari notturni.

Qualora la prestazione non venga eseguita correttamente e, a richiesta della Società debba essere integrata o ripetuta, i maggiori tempi necessari verranno computati agli effetti della determinazione del tempo impiegato e, quindi, agli effetti dell'applicazione dell'eventuale penale.

ART. 11 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, dopo la stipulazione del contratto, ovvero prima nei casi di seguito indicati, dà avvio all'esecuzione del contratto.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, comma 9, del Codice.

In tali casi, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

L'Appaltatore dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronto fin da subito ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite il DEC, il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna il servizio. In tale sede l'Appaltatore è tenuto a indicare il nominativo del soggetto suo rappresentante ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato, che dovrà essere in possesso dei necessari poteri ovvero munito di delega per firmare la corrispondenza, la contabilità e potrà ricevere gli ordinativi e gli Ordini di Servizio.

Dell'avvio della prestazione sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEGLI INTERVENTI

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione del servizio e proroga del tempo contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 121 e dell'articolo 8, dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che del servizio procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale di sospensione contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, dell'allegato II.14 del Codice. La sospensione del servizio può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice, può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. All'Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 6, del Codice, qualora successivamente alla consegna del servizio insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC, con proprio verbale ordina la sospensione parziale del servizio. L'Appaltatore, in tal caso, deve proseguire le parti del servizio eseguibili.

Eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio disposte ai sensi dell'articolo 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Qualora la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime, l'iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, nei verbali di ripresa del servizio.

Trova applicazione l'articolo 8, comma 2 dell'Allegato II.14, del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi della sospensione, il direttore del servizio procede secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato II.14, del Codice, alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e non sia stata disposta la ripresa del servizio stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.

La sospensione parziale del servizio comporta il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare del servizio non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dall'articolo 121, comma 8, del Codice, l'Appaltatore ultima del servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

ART. 13 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA'

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del contratto, del Capitolato e dell'offerta tecnica. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge, è determinato applicando alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a "misura" i prezzi unitari di elenco, opportunamente ribassati in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del DEC.

ART. 14 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Il DEC, sia con disposizioni verbali sia tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto dall'articolo rubricato "Contestazioni e riserve".

Il DEC redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto di appalto.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità della prestazione, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel Capitolato;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi, delle quantità e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 15 MODIFICHE AL CONTRATTO ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora - per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate - dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dell'allegato II.14, del Codice in caso di modifiche al progetto non disposte dal DEC, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore del servizio e con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto né richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni richieste. Nel caso in cui la Società disponga, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, lo comunica all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Fra le prestazioni da eseguirsi sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi del presente articolo potranno essere comprese anche prestazioni da eseguirsi in un lotto confinante rispetto a quello di aggiudicazione per supplire a carenze esecutive da parte del titolare del contratto ai sensi dell'articolo 9.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è dato dalla somma risultante dal contratto originario e dalle successive variazioni, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le parti opportuno atto aggiuntivo al contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la

loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società medesima.

Il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 5, comma 9, dell'allegato II.14 al Codice.

Le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi lordi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, dell'allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore.

Qualora il prezzo lordo relativo alla prestazione di interesse fosse riscontrabile in due o più listini contemporaneamente, si applicherà il prezzo più conveniente per la Società.

Detti nuovi prezzi lordi sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle prestazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Qualora sorga la necessità di modificare il canone forfettario, per effetto della modifica anche di un singolo impianto, verrà comunicata, a cura di una delle parti, la valutazione economica della differenza di canone effettuata sulla base delle analisi dei prezzi presentate in sede di gara. In tale caso, la variazione, previa verifica congiunta, verrà a costituire un nuovo prezzo solo qualora l'importo delle singole variazioni sommate algebricamente fra loro, faccia aumentare e diminuire l'importo complessivo del canone forfettario in più o in meno oltre il 5% e solamente dopo la data di raggiungimento di tale valore. In questo caso l'incremento o la diminuzione verranno applicati al netto della predetta franchigia del 5%.

ART. 16 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà nominare un proprio rappresentante qualificato come primo riferimento per l'avvio e per la gestione del servizio, al quale vengono comunicati, a tutti gli effetti anche legali, gli ordini verbali o scritti, che sia l'interfaccia comunicativa con il DEC della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del rappresentante dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il rappresentante sarà tenuto a:

- a) ricevere e far eseguire gli ordini del DEC;

b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal DEC.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore

non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al DEC, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili

di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore esegue il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alla corretta esecuzione del servizio a termini di Capitolato.

Il personale deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e capacità necessarie all'effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio, come specificato nel Capitolato speciale.

Il personale che non possenga i sopracitati requisiti di idoneità non potrà essere autorizzato alle attività inerenti il servizio.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere o Caposquadra e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione del servizio appaltato e a ogni conseguente effetto, dal DEC, che sarà designato dalla Società medesima.

L' Appaltatore, se non espressamente autorizzato, in ottemperanza all'impegno assunto, dovrà disporre, di un deposito materiali ed un ricovero mezzi ed attrezzature, possibilmente nelle vicinanze dell'autostrada al fine di evitare l'occupazione del suolo della Società.

ART. 17 DOCUMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Programmazione previsionale settimanale

In accordo con il DEC, con cadenza **settimanale**, l'Appaltatore dovrà fornire, tramite email, il modulo con la programmazione temporale di tutti gli interventi che intende realizzare nel corso della settimana successiva : "programma previsionale settimanale". Le date di inizio e fine previste per ogni prestazione, dovranno essere

riportate in maniera precisa ed inequivocabile, evitando quindi l'incertezza di riportare degli intervalli temporali di più giorni all'interno dei quali poi far ricadere arbitrariamente la prestazione durante la settimana di intervento.

Una volta consegnato, il programma, questo sarà valutato, approvato dal DEC, che potrà apporvi le modifiche che riterrà più opportune dandone, in questo caso, comunicazione all'Appaltatore.

Il piano settimanale è impegnativo per l'Appaltatore; eventuali variazioni in fase operativa dovranno essere tempestivamente comunicate al DEC (es. lavorazioni in economia aggiuntive, impedimenti non prevedibiliecc.) il quale valuterà se esistono le condizioni per accettarle; qualora tali motivazioni non vengano approvate dal DEC e l'Appaltatore esegua gli interventi in periodi diversi da quelli concordati, trovano applicazioni le penali previste dal presente Schema di Contratto. In fase esecutiva, il Direttore di esecuzione del contratto dovrà essere costantemente informato delle operazioni che si stanno svolgendo e potrà in caso di particolari criticità (traffico intenso, interferenza con altri cantieri, ecc.) apporre in corso d'opera le necessarie modifiche al programma previsionale.

Consuntivo mensile

Entro la prima settimana di ogni mese l'Appaltatore è tenuto ad inviare al DEC la tabella riepilogativa di tutti gli interventi svolti nel corso del mese appena trascorso sulla quale risultino evidenti le quantità, il luogo e i tempi d'esecuzione; nel caso di opere in economia dovranno essere comunicati inoltre gli articoli corrispondenti del relativo elenco prezzi, con allegato il dettaglio delle eventuali forniture effettuate. Tale consuntivo a fronte delle necessarie verifiche ad opera del Direttore di esecuzione del servizio verrà utilizzato per la stesura della relativa contabilità ed emissione dei previsti stati di avanzamento.

Resta inteso che tale disposizione risulta superata qualora il Direttore di esecuzione del servizio ritenga opportuno richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di rapporti a più breve scadenza (es. settimanale....).

Qualora richiesto, l'Appaltatore dovrà dare piena disponibilità all'utilizzo del software gestionale "Nettare 21", acquistato dalla Società per la programmazione degli interventi programmati e in economia.

ART. 18 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati nel presente contratto, nel Capitolato e nelle descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni, anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- 2) l'esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi e impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il DEC ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

- 3) l'esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
- 4) la presentazione, qualora richiesta dalla Direzione di esecuzione del contratto, di una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle prestazioni previste in cantiere (es: utilizzo di prodotti fitosanitari, stoccaggio sostanze pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;
- 5) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti;
- 6) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dal servizio;
- 7) la predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
- 8) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di prestazione da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere del DEC; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione del servizio, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
- 9) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, redazione degli allegati complementari alla contabilità del servizio (disegni giustificativi, foto...), nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni e assaggi previste dal Capitolato e quelle ulteriori che il DEC ritenga di effettuare;
- 10) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti di tutti i lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto le condizioni normative e retributive derivanti dai contratti collettivi e dagli accordi locali integrativi dei medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I

sopra detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;

- 11) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti al servizio, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente contratto rubricato "OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA"; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- 12) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova richiesti dal DEC, l'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Appaltatore e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato. L'Appaltatore è obbligato a metter a disposizione, del personale del DEC e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 13) lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze (piazzali, canalette di scolo, tombini...);
- 14) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione del servizio;
- 15) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal DEC, salvo autorizzazione scritta dalla DEC o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- 16) l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 17) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativi;
- 18) la possibilità di svolgere il servizio in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dove si svolge il servizio in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 19) la dimostrazione, su richiesta della Società, dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere nazionale e/o locale;

- 20) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna dell' area di intervento, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche nei giorni di interruzione del servizio per festività con il personale necessario;
- 21) la responsabilità per sottrazioni o danni verificatisi, anche in periodo di sospensione dell' intervento, per colpa di chiunque, rispetto ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere, fino alla ultimazione dell'intervento;
- 22) la sostituzione e/o riparazione a propria cura e spese dei materiali sottratti o danneggiati nonché delle essenze decedute per incuria;
- 23) la custodia e buona manutenzione, per tutto il periodo contrattuale, delle opere e degli impianti esistenti e di quelli realizzati, come ad esempio gli impianti irrigui;
- 24) le necessarie cure colturali, eventuali irrigazioni di soccorso, concimazioni, compresi i materiali, eliminazione e sostituzione delle piante morte, difesa dalla vegetazione infestante, sistemazione di eventuali danni causati dall'erosione, controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
- 25) la fornitura, la posa in opera, il mantenimento in efficienza, la movimentazione, la guardiania e lo smantellamento – da parte di personale esperto in materia - di tutta la segnaletica di cantiere, per deviazioni di corsia o carreggiata, per restringimenti o altra regolamentazione del traffico, per tutto il periodo di durata dell'intervento, in conformità alle disposizioni della normativa vigente; cartellonistica, segnaletica e delimitatori utilizzati dovranno essere in ottimo stato e rispondere alle prescrizioni del codice della strada, del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 e del "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica temporanea in Autostrada del Brennero";
- 26) la sostituzione dei materiali danneggiati nel corso delle operazioni di trasporto (es. essenze vegetali, ecc.) o di lavorazioni (segnaletica, ecc.);
- 27) l'obbligo di informare i propri dipendenti sulle norme di comportamento per i pedoni in ambito autostradale, sulle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) in generale e in particolare, in tutti i casi di esposizione al traffico, sull'obbligo di utilizzo di indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, conformemente al D.M. 09.06.95 Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative agli indumenti per rendere visibile a distanza il personale o alla norma europea EN 471, di classe 2 o superiore, con facoltà per la Società di verificare in ogni momento la conformità e la dotazione di tali indumenti;
- 28) l'utilizzo di prodotti ecocompatibili; in particolare non sono consentiti prodotti di sintesi ad azione fitosanitaria o diserbante, salvi i casi espressamente autorizzati dal DEC nel pieno rispetto di quanto previsto nel "Piano di Azione Nazionale" (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (secondo la Direttiva 2009/128/CE recepita in Italia con il D. Lgs 14 agosto 2016, n. 50 il cui testo definitivo è stato adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole il 22 gennaio 2014) e dagli eventuali provvedimenti attuativi locali e successivi aggiornamenti legislativi; in particolare si raccomanda il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2017, inerente i Criteri Ambientali Minimi previsti per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie le strade e le autostrade, in applicazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo "PRODOTTI FITOSANITARI" dell'allegato Capitolato. E' necessario rilevare che la direttiva 2009/128/CE chiede espressamente agli Stati Membri di incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici., questo affinché gli

utilizzatori professionali adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. Il PAN italiano introduce la salvaguardia della biodiversità come ulteriore finalità della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari. Gli eventuali prodotti utilizzati dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore di esecuzione del Contratto, assieme alle relative Schede di Sicurezza che dovranno inoltre essere tempestivamente aggiornate qualora l'Appaltatore decida di utilizzare nuovi prodotti. Il Direttore di esecuzione del Contratto, una volta presa visione delle caratteristiche del prodotto, e fatte le dovute valutazioni in collaborazione all'Ufficio preposto della Società, si riserva la facoltà di non autorizzarlo e/o di richiederne la sostituzione. Ogni intervento dovrà essere annotato nel "Registro dei trattamenti" di cui al comma 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 150 del 2012;

- 29) la produzione, nel caso di nuovi interventi (piantagioni, impianti di irrigazione, ecc.), a servizio ultimato, di una copia su supporto informatico dei disegni in formato DWG o DXF del progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dell'intervento, in modo da lasciare un'esatta documentazione dell'impianto eseguito con elenco particolareggiato dei componenti di ricambio, lista delle parti soggette ad usura, piano di manutenzione e relative istruzioni;
- 30) il corretto smaltimento dei rifiuti; relativamente ai rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalla pulizia delle superfici a verde effettuata prima di ogni sfalcio, questi, una volta raccolti potranno essere direttamente smaltiti negli appositi cassonetti presenti presso le Aree e Stazioni autostradali; per una valutazione più dettagliata della gestione e trattamento dei rifiuti si rimanda a quanto riportato all'articolo rubricato "PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE" del Capitolato;
- 31) tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di rendere agibili le carreggiate ripristinando le condizioni di sicurezza per il traffico, in relazione al calendario di chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione d'Esercizio della Società all'inizio di ogni anno;
- 32) l'esecuzione delle diverse prestazioni in maniera continuativa e nel più breve tempo possibile, per evitare frazionamenti che determinerebbero un aspetto disordinato ed anti estetico delle superfici a verde; l'Appaltatore che intenda eseguire più prestazioni in contemporanea dovrà dotarsi di una capacità operativa tale da garantire il rispetto della durata massima definita per ogni singola prestazione; la programmazione degli interventi dovrà tener conto del rispetto dei tempi massimi consentiti e proposti dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.

Non si provvederà al completamento degli stati d'avanzamento in mancanza di adempimento ai sopramenzionati oneri ed obblighi.

ART. 19 PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dall'esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico e in particolare:

- la frammentarietà delle prestazioni che dovranno essere condotte per tratti, anche saltuari, e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del DEC;
- la necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal DEC.

Prima dell'apertura del cantiere l'Appaltatore deve essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione deve riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

L'Appaltatore deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformità al decreto ministeriale 22 febbraio 2019 in materia di segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione delle prestazioni, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal DEC e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

L'Appaltatore deve rispettare quanto previsto nel manuale "Norme di Sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico" facente parte integrante del contratto e a quanto previsto dal già citato decreto ministeriale 22 febbraio 2019.

La segnaletica deve corrispondere ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 supplemento straordinario).

ART. 20 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste dal contratto. La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del Codice e l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di opere che intende subappaltare. L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dall'articolo 119, comma 4 del Codice e, più in generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Società, previa specifica richiesta da parte dell'Appaltatore e consegna da parte del medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'impresa subappaltatrice:

- è responsabile in solido con l'Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice;
- è tenuta al possesso delle certificazioni e delle iscrizioni a eventuali registri regionali e nazionali necessari all'espletazione delle specifiche attività oggetto del subappalto.
- è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Società, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- per il tramite dell'Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'articolo 119, comma 15, del Codice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare deve avvenire al momento dell'affidamento all'Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Appaltatore:

- richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato;
- deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate all'articolo 119, comma 16, del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo, contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società;

- comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Devono, altresì, essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, ai cottimisti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera ee) dell'allegato I.1 del Codice ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore deve trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di subappalto.

La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore, deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa subappaltatrice e comunque alla redazione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Società procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 119, commi 18 e 20, del Codice.

ART. 21 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

L'Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e assistenza del personale medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell'Appaltatore tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura del servizio.

L'Appaltatore si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di intervento al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L'Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, e in particolare provvede a:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile del procedimento, al DEC almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio;
2. consegnare il documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma lettera a) del D. Lgs. 81/08 ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio;
3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere delle misure di sicurezza da adottare nelle attività previste nel contesto dell'appalto;
4. proporre tempestivamente modifiche alla Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5. designare, prima dell'inizio del servizio, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza e soccorso (D.Lgs. n. 81/2008);
6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.Lgs. n. 81/2008);
7. assicurare:
 - il mantenimento delle aree di intervento in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di intervento;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al DEC l'eventuale personale tecnico e amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 8. provvedere affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D. Lgs 81/2008, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;
- 9. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- 10. rilasciare dichiarazione di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
- 11. tenere a disposizione del DEC e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali);
- 12. fornire ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle prestazioni da eseguire e dall'interferenza con altre prestazioni;
- 13. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o integrazione ai documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali), informandoli dei rischi dovuti alle prestazioni e alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo del servizio subappaltato dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali) dall'Appaltatore titolare del presente contratto;
- 14. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
- 15. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali);
- 16. informare il DEC delle proposte di modifica ai documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali) formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- 17. informare tempestivamente il DEC di eventuali infortuni;
- 18. consegnare al DEC gli stralci del documento di valutazione dei rischi, specifico per l'appalto in essere, delle Imprese subappaltatrici prima dell'inizio effettivo delle prestazioni date in subappalto.

I subappaltatori devono redigere e consegnare all'Appaltatore il proprio documento di valutazione dei rischi per le specifiche prestazioni svolte in subappalto, prima dell'inizio effettivo di tali prestazioni.

I subappaltatori e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi citati (documento di valutazione dei rischi specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e Valutazione dei rischi ambientali e interferenziali e tutte le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);
3. collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;
4. informare l'Appaltatore o il Direttore di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

L'Appaltatore, i Subappaltatori e i lavoratori autonomi sono in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le prestazioni oggetto del presente appalto vengono eseguite in presenza di traffico con eventuale chiusura delle corsie interessate secondo gli schemi previsti dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione integrati dalle disposizioni impartite dalla Società presenti nell'allegato "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea".

In particolare essa dovrà adottare tutte le cautele necessarie per la tutela della pubblica incolumità; qualora venga constatata l'inosservanza di tali norme, gli interventi verranno sospesi fino a quando l' Appaltatore non avrà ad esse ottemperato, salvo e pregiudicato ogni altro diritto di azione.

L'Appaltatore ha anche l'obbligo, nei casi di urgenza, di prendere ogni misura di carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Società.

Sono comunque a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione degli interventi in presenza di traffico e in particolare:

- dalla frammentarietà degli interventi che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Società;
- dalla necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il DEC;
- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata dell' intervento stesso, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dell' intervento, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Società.

L' Appaltatore dovrà comunque attenersi scrupolosamente all'ordine di servizio per la chiusura dei cantieri disposto dalla Direzione Generale della Società all'inizio di ogni

anno.

L' Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nell'offerta di tali limitazioni temporali e spaziali nonché della necessità di operare in presenza di traffico; nessun onere aggiuntivo sarà quindi corrisposto all' Appaltatore per dette limitazioni temporali e operative.

L'Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli; nel caso in cui le lavorazioni comportino un eccessivo disagio all'utenza la Società potrà ordinare all' Appaltatore l'esecuzione di ogni intervento in orario notturno (quello dalle h 20:00 alle h 06:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle h 22:00 alle h 5:00 nei periodi i cui è in vigore l'ora legale) o festivo; in questo caso, qualora la disposizione venga impartita dalla Società, e non sia già prevista contrattualmente come avviene per alcune prestazioni, all'Appaltatore verrà riconosciuta una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari a:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - lavoro straordinario | 25% |
| - lavoro festivo | 35% |
| - lavoro notturno | 40% |
| - lavoro straordinario festivo | 40% |
| - lavoro festivo notturno | 45% |

ART. 22 CONTESTAZIONI E RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva iscritta negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 210 e 211 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del RUP, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 23 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, per se e per i suoi dipendenti o collaboratori, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, la Società, i dipendenti della stessa addetti alla

supervisione del servizio, il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sopra/sottoservizi di varia natura e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo presenti nelle zone di esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati agli stessi.

L'Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nel presente schema di contratto.

ART. 24 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 25 DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti durante il corso del servizio.

ART. 26 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore presenta la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 117, comma 8, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

L'Appaltatore deve essere dotata di polizza assicurativa che copra la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui all'articolo 122, comma 1, del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto in caso di decadenza dei requisiti generali in capo all'Appaltatore o qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia, in contraddittorio con l'Appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Se, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, del Codice, l'esecuzione delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Se scaduto il termine l'inadempimento permanga, la Società redige processo verbale in contraddittorio e

risolve il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento e/o prestazione ritardata da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni:

- a) frode o negligenza grave;
- b) interruzione dell'esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- c) ritardi nell'esecuzione del servizio tali da compromettere il compimento degli interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione del servizio, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile.
- d) mancata esecuzione di singole prestazioni contrattualmente previste e puntualmente richieste dal DEC.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora, nell'arco di un anno contrattuale, si dovessero verificare almeno tre ritardi con applicazione della relativa penale, si potrà dar luogo alla risoluzione contrattuale per persistente inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni.

ART. 28 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegato II.14 del Codice, recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore sia delle prestazioni regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'articolo 123 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.

ART. 29 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore deve ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo rubricato "DURATA DELL'APPALTO".

L'Appaltatore comunica per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redige apposito certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

ART. 30 VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

In seguito all'ultimazione delle prestazioni e alla redazione del relativo certificato, il DEC procede alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle prescrizioni di contratto.

In esito a tale verifica, il DEC emette il certificato di verifica di conformità, contenente almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo delle prestazioni eseguite, delle trattenute sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate e allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 31 SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 32 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e

operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

ART. 33 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

ART. 34 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231", del "Codice Etico", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica" di

Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 35 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica ufficiali.

ART. 36 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 37 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale;
- b) schema di contratto;
- c) elenco prezzi;
- d) DUVRI;
- e) offerta tecnica;
- f) offerta economica.

ART. 38 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo, applicata *una tantum* in proporzione al valore del contratto stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 39 SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

L'imposta di bollo, quantificata in **euro 500,00** (euro cinquecento/00), è assolta dall'Appaltatore al momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali ulteriori spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto.